


GAL TABURNO



GUIDA

ai principali impegni
ed obblighi del beneficiario
e relative sanzioni
in caso di inadempienza

per le misure non connesse
alla superficie e/o animali



PSR14-20
Campania



Per i progetti finanziati dall'ATI GAL TABURNO – GAL AREA FORTORE attraverso le misure del PSR Campania 2014-2020 non connesse alla superficie e/o animali, il beneficiario deve adempiere a una serie di impegni e di obblighi¹.

Il nostro obiettivo con il presente documento è aiutare a ridurre al minimo il tasso di errore. Meno errori contribuiscono al successo della Strategia di sviluppo Locale “T.E.R.R.A.” e alla buona riuscita dell’investimento, senza perdite per il beneficiario.

Pertanto, proviamo a ricordare i principali obblighi e le relative sanzioni e riduzioni² in cui il beneficiario incorre nel caso di inadempienza.

I fondi europei

I fondi europei rappresentano un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi dei trattati istitutivi dell’Unione Europea. Il regolamento finanziario prevede che tali fondi siano utilizzati secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Ne consegue che, nella realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento/co-finanziamento, tutti i beneficiari (pubblici e privati) debbano impegnarsi al rispetto della normativa comunitaria.

Realizzare un “progetto” vuole dire, innanzitutto, portare avanti un insieme di attività mirate al raggiungimento di obiettivi: chiaramente definiti, entro un determinato periodo di tempo e con un budget prestabilito, dettagliatamente descritto nei documenti concordati tra l’ATI GAL TABURNO – GAL AREA FORTORE e il beneficiario.

Nella fase di realizzazione del progetto i beneficiari sono tenuti, poi, al rispetto di obblighi generali comuni riconducibili alle seguenti categorie:

- 1) obbligo di informazioni;
- 2) obbligo di relazione;
- 3) obbligo di pubblicazione e diffusione dei risultati;
- 4) altri obblighi generali.

L’inadempienza dei beneficiari e le conseguenze dell’inadempimento

Le autorità competenti (l’ATI GAL TABURNO – GAL AREA FORTORE, il Servizio Territoriale di Benevento, l’Autorità di Gestione e l’organismo pagatore del programma) esercitano alcuni poteri che attengono alla funzione istituzionale di tutela degli interessi finanziari dell’UE, oltre che dello stato membro e della stessa Regione. In particolare, svolgono nelle diverse fasi di gestione delle domande di sostegno e di pagamento varie tipologie di controlli che possono determinare – a seconda del tipo e dell’esito – il rifiuto, la revoca (recupero) totale o parziale del sostegno, nonché l’applicazione delle eventuali sanzioni previste. In caso di grave inadempimento del beneficiario, la prima conseguenza è la risoluzione del “rapporto di sovvenzione” (tra Soggetto Attuatore e beneficiario), a cui consegue la decadenza e la revoca del decreto di concessione. Nei casi di inadempimento non tanto grave da determinare il rifiuto/revoca totale è prevista la riduzione del sostegno concesso. In ogni caso, si prevede l’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale). Al recupero provvede l’organismo pagatore del PSR Campania 2014-2020 (Agea).

¹ Art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014; vigente Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

² Con DRD 423 del 30 ottobre 2018 della Autorità di Gestione del PSR Campania sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali versione 2.0”.

GLI OBBLIGHI E GLI EFFETTI DELL'INADEMPIENZA

Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN

Il beneficiario deve comunicare le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o cointestato. In caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, si dovranno specificare gli estremi del conto di tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del decreto di rimodulazione. Inoltre, il beneficiario è obbligato ad indicare ogni eventuale variazione e/o modifica.

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto, l'ufficio regionale competente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida stessa. La mancata fornitura dei dati, nei termini del sollecito, comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto alla durata dell'ulteriore ritardo espresso in giorni solari:

- 3%: 1 gg \leq ritardo \leq 5 gg
- 5%: 5 gg < ritardo \leq 10 gg
- 10%: 10 gg < ritardo \leq 15 gg

Il superamento del nuovo termine, per più di ulteriori 15 giorni solari, comporta l'esclusione con la conseguente revoca totale dell'aiuto. Per i beneficiari pubblici, le riduzioni indicate non si applicano.

PEC

Il beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno.

Il mancato mantenimento dell'indirizzo di PEC, o la mancata comunicazione di variazione dello stesso, comporta la sospensione dei pagamenti. L'ufficio regionale competente può richiedere al beneficiario di trasmettere i nuovi dati entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta. La mancata fornitura dei dati, nel nuovo termine indicato, comporta una riduzione del sostegno valutata rispetto alla durata dell'ulteriore ritardo espresso in giorni solari:

- 3%: 1 gg < ritardo \leq 5 gg
- 5%: 5 gg < ritardo \leq 10 gg
- 10%: 10 gg < ritardo \leq 15 gg

IBAN e PEC vanno comunicati entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del decreto di concessione, mentre la tempistica della comunicazione di inizio lavori è stabilita dal decreto di concessione, che indica anche quando gli stessi dovranno essere ultimati, e i termini per la presentazione della domanda di pagamento per saldo.

Il superamento del nuovo termine, per più di ulteriori 15 giorni solari, comporta l'esclusione con la conseguente revoca totale dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Per i beneficiari pubblici, stante l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un indirizzo PEC, le riduzioni indicate non si applicano.

Inizio dei lavori e altre comunicazioni

Per i progetti finanziati il beneficiario è tenuto a comunicare al soggetto attuatore (ATI GAL TABURNO – GAL AREA FORTORE) l'avvenuto inizio dei lavori/attività e ogni altra informazione richiesta negli specifici decreti (il nominativo del direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza etc).

I termini di presentazione di tale documentazione sono stabiliti nei decreti stessi. Il beneficiario pubblico trasmette, inoltre, il contratto di appalto registrato³.

Nel caso di mancata comunicazione della data di inizio lavori, analogamente alla mancata comunicazione delle altre informazioni richieste, il soggetto attuatore competente provvede ad inviare al beneficiario apposita

³ È ritenuto nullo il contratto redatto in difformità da quanto disposto dalla Legge 136/10 e successive integrazioni in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (evidenza degli estremi dei conti correnti, partita IVA, codice fiscale, etc).

richiesta ad adempiere entro un congruo termine e, comunque, non superiore a 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta. La mancata fornitura dei dati nel nuovo termine comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno valutata rispetto alla durata dell'ulteriore ritardo espresso in giorni solari:

- 3%: $1 \text{ gg} \leq \text{ritardo} \leq 10 \text{ gg}$
- 5%: $10 \text{ gg} < \text{ritardo} \leq 20 \text{ gg}$
- 10%: $20 \text{ gg} < \text{ritardo} \leq 30 \text{ gg}$

Il superamento del termine dei 30 giorni solari comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione, e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Realizzazione delle operazioni

L'obbligo principale del beneficiario è quello di realizzare il progetto in coerenza con quanto previsto nel bando.

In caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, il soggetto attuatore (ATI GAL TABURNO – GAL AREA FORTORE) valuta la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Qualora si riscontri che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza e per la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40% rispetto alla spesa ammessa prevista dal decreto di concessione/rimodulazione. Se, pertanto, dovesse verificarsi questa evenienza, si procederà al rifiuto totale/revoca totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Rispetto del cronoprogramma

Il beneficiario, in coerenza con quanto stabilito dai bandi e con quanto specificato nel decreto di concessione (salvo proroga autorizzata), deve rispettare la tempistica per la realizzazione degli interventi ed i termini entro i quali dovranno essere ultimati, nonché i termini per la presentazione della domanda di pagamento per saldo.

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni/esclusioni. La presentazione della domanda di pagamento per saldo oltre il termine indicato comporta l'applicazione di riduzioni fino al rifiuto totale/revoca del sostegno.

L'inadempienza è valutata rispetto alla durata del ritardo espresso in giorni solari:

- 3%: ritardo $\leq 30 \text{ gg}$
- 5%: $30 \text{ gg} < \text{ritardo} \leq 60 \text{ gg}$
- 10%: $60 \text{ gg} < \text{ritardo} \leq 90 \text{ gg}$

Nel caso di beneficiari pubblici, il mancato rispetto dei termini è valutato con l'applicazione di una riduzione del 3% fino allo scadere del termine di 90 giorni. Sia per i beneficiari privati che per i beneficiari pubblici un ritardo superiore ai 90 giorni solari comporta l'esclusione con revoca totale dell'aiuto per l'operazione, maggiorata degli interessi legali.

Le proroghe, se previste dai bandi, sono provvedimenti eccezionali e possono essere richieste solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del beneficiario, e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. Vanno richieste via PEC e devono essere approvate con un apposito provvedimento dal soggetto attuatore. Nel caso di mancata concessione della proroga, l'esito negativo viene comunicato al beneficiario per iscritto. L'eventuale presentazione di una richiesta di proroga tardiva, anche se accolta positivamente, comporta comunque l'applicazione delle medesime riduzioni. In tal caso, i giorni di ritardo sono conteggiati sino alla data di presentazione della domanda di proroga. In ogni caso, non vengono accolte richieste di proroga tardive presentate oltre il 90° giorno dal termine stabilito.

Adempimenti contabili

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere un sistema contabile distinto e di custodire tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto. Tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (fatture, causali di pagamento, etc) cartacei ed informatici, inoltre, dovranno obbligatoriamente indicare il CUP. Il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- bonifico o ricevuta bancaria (Riba) completo di data, numero e causale;
- assegno "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.

Rendicontazione delle spese

Le fatture quietanzate devono riportare: la descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi, essere chiaramente riferibili al progetto finanziato, alla Misura 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 – 4.1.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (*), al PSR Campania 2014-2020 e devono riportare i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate, il CUP e, ove richiesto, il CIG (Codice Identificativo Gara). Ogni fattura deve essere accompagnata da liberatoria⁴. Nel caso degli Enti pubblici, la documentazione a sostegno della rendicontazione delle spese deve includere, inoltre, il provvedimento di liquidazione, il mandato e la quietanza. Tutta la documentazione relativa al personale dipendente, soprattutto dal punto di vista retributivo (buste paga e altro), e contributivo (F24 etc), deve essere autenticata e conservata. Il pagamento delle eventuali anticipazioni è sempre subordinato alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria, o assicurativa, emessa a favore di Agea rilasciata per un importo pari al 100% dell'ammontare anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, si considera equivalente alla garanzia fideiussoria uno strumento fornito da una pubblica autorità secondo le istruzioni fornite da Agea⁵.

(*) da adattarsi secondo lo specifico bando cui il beneficiario ha partecipato, ad esempio nel caso si sia partecipato alla TI 3.1.1, l'indicazione della misura diventa: Misura 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 – 3.1.1 – “Sostegno alla (nuova) adesione ai regimi di qualità”.

Sanzioni per inammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento

Se le spese richieste nella domanda di pagamento subiscono, a seguito di istruttoria di ammissibilità, un taglio che supera di oltre il 10% l'importo richiesto, si applica una sanzione sull'importo spettante di pari importo rispetto al taglio eseguito. Tuttavia, non si applicano sanzioni qualora il beneficiario dimostri, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono obbligatoriamente indicare il CUP ed essere riportati in un elenco ordinato. Gli originali di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile vanno conservati per tutta la durata dell'impegno e, comunque, per un periodo di almeno 5 anni.

⁴ Ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni possono assumere la forma del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti. Ai sensi dell'art.131, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

⁵ Circolare operativa n.39 del 26 settembre 2017 dell'OP Agea.

Monitoraggio

Il beneficiario ha l'obbligo di rendere disponibili i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'operazione richiesti dal soggetto attuatore e dalle altre autorità regionali, nazionali e comunitarie coinvolte nell'attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio (fisico e finanziario dell'operazione), o necessari al sistema di valutazione, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta stessa.

Scaduto il termine, viene applicata una riduzione sull'importo ammissibile al pagamento, valutata rispetto a criteri di gravità, entità e durata. In pratica la riduzione sarà:

- 3%: 1 gg < ritardo ≤ 15 gg;
- 5%: 15 gg < ritardo ≤ 30 gg (ridotta al 3% nel caso in cui il ritardo si è verificato per la prima volta);
- 10%: ritardo > 30 gg (ridotta al 5% nel caso in cui il ritardo si è verificato per la prima volta).

Comunicazione variazioni

Il beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore (ATI GAL TABURNO – GAL AREA FORTORE), per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "beneficiario", nonché ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati.

In caso di mancata comunicazione di variazione all'ufficio regionale competente viene applicata una riduzione del sostegno del 3%.

Rispetto della normativa sugli appalti⁶

I beneficiari pubblici sono tenuti a compilare e trasmettere la check-list di autovalutazione fornita dall'organismo pagatore Agea per una preliminare autovalutazione della procedura di appalto.

Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali, o dell'Unione, sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata, o che deve essere revocata, è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità⁷. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Si è in presenza di "infrazioni gravi", ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora:

- a) il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b) nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
- c) l'irregolarità abbia, incontrovertibilmente, determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;
- e) si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;

⁶ DM n.10255 del 22/10/2018 recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013".

⁷ L'Allegato 1a al DM 10255/2018 fissa, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al beneficiario inadempiente, in coerenza con gli Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19/12/2013.

- g) il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;
- h) si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Se, invece, le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento, si applicano sanzioni di misura variabile, pari al 25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell'importo preso in esame.

Le altre irregolarità non esplicitate sono trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità individuate negli orientamenti stessi.

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione si applicano tassi di riduzione forfettaria. Inoltre, in fase di esecuzione del contratto sono previste rettifiche parziali in relazione alle irregolarità riscontrate.

Non si applica alcuna rettifica finanziaria nel caso in cui le non conformità siano classificabili come "formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari", ossia quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale.

Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione, o comprova, rispetto alle richieste formulate.

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.

Informazione e pubblicità

Il beneficiario deve attenersi alle norme in materia di informazione e pubblicità⁸. I criteri e le regole per il corretto utilizzo degli elementi grafici sono descritti nel documento "Linea grafica. Manuale d'uso, competenze dei beneficiari e regole per la realizzazione di materiale di informazione e comunicazione".

<http://www.galtaburno.it/manuale-linea-grafica-galtaburno.pdf>

In caso di inadempienza il sostegno è sospeso e si sospendono, pertanto, i termini per il pagamento. Se non è posto rimedio all'inadempienza, dopo il termine di 15 giorni lavorativi, la riduzione applicata sul sostegno sarà del:

- 5%: € 50.000 < per operazioni di valore complessivo ≤ € 500.000;
- 10%: per investimenti di valore complessivo > € 500.000.



Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture, o investimenti produttivi, è fissato in 5 anni dal pagamento finale al beneficiario⁹.

Entro questo termine è prevista la restituzione del contributo pubblico se si verifica uno dei seguenti casi:

- la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- la modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi e/o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Sono fatte salve eventuali prescrizioni, più restrittive, contenute nei singoli bandi.

⁸ Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art.13 e dell'Allegato III) e modificato dal Reg. (UE)n. 669/2016.

⁹ Art. 71, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Qualora si verificano i casi di inadempienza descritti, si procederà al recupero dell'importo erogato secondo le modalità di seguito riportate:

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
% di recupero dell'importo erogato	100%	80%	60%	40%	20%

Varianti

Le varianti degli interventi finanziati,¹⁰ se non escluse dal bando, sono possibili solo per casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati. La domanda di variante rilasciata attraverso il SIAN, corredata dalla documentazione tecnica, deve essere approvata dal Soggetto Attuatore. Sono considerate varianti: il cambio di beneficiario, il cambio di sede dell'investimento, le modifiche tecniche delle operazioni approvate e il cambio di fornitore.

La variante viene approvata se le modifiche:

- non contrastano con le finalità del PSR;
- non trasformano gli obiettivi prefissati, i criteri e le condizioni che hanno reso ammissibile e finanziabile l'iniziativa;
- non influiscono sul punteggio attribuito in fase di valutazione;
- non comportano una riduzione della spesa superiore del 40% rispetto alla spesa ammessa.

In ogni caso, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative contenute in una limitata percentuale di spesa, come definita dai singoli bandi.

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati non richieste e, dunque, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano, in fase di saldo, l'applicazione di riduzioni del sostegno pari al 3%, fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nelle disposizioni generali.

Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso è possibile, in qualsiasi momento, tramite istanza di rinuncia presentata via PEC al Soggetto Attuatore. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco. Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo non è prevista alcuna sanzione. Il beneficiario, o il suo rappresentante, deve inviare al Soggetto Attuatore, per iscritto a mezzo PEC, la richiesta di recesso con allegati i documenti probanti la causa di forza maggiore¹¹.

Se la rinuncia avviene dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo è prevista la decadenza totale dall'aiuto, il recupero delle somme già erogate (maggiorate degli interessi legali) e l'applicazione di specifiche sanzioni. Sono fatte salve le cause di forza maggiore per le quali il beneficiario non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per gli interventi realizzati (non è prevista alcuna sanzione).

Cause di forza maggiore

- **decesso del beneficiario;**
- **incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;**
- **calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;**
- **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;**
- **malattia grave del bestiame o delle piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;**
- **esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.**

¹⁰ Per quanto riguarda le operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, le varianti in corso d'opera, nel caso delle opere e dei lavori pubblici, possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze individuate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti stabiliti dalle Disposizioni Attuative Generali e dai bandi di attuazione.

¹¹ Art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013.

NOTA BENE

Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale (rifiuto totale/revoca totale) del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione (rifiuto parziale/revoca parziale) del 3%, del 5% e del 10%. Può capitare che il beneficiario ripeta un'inadempienza¹².

Non è mai possibile ripetere un'inadempienza grave, ovvero quella che risulta ripetuta con i livelli massimi di gravità, entità e durata poiché, in questo caso, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario, inoltre, è escluso dalla stessa misura, o tipologia di intervento, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nel caso in cui, invece, la ripetizione riguarda un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, la sanzione sarà commisurata al doppio (ovvero sarà pari al 6%, al 10% o al 20%). Se il beneficiario è incorso in una revoca dei benefici precedentemente concessi, non determinata da espressa volontà di rinuncia (e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso), è considerato "non affidabile", e quindi non ammissibile, per i due anni successivi a partire dalla notifica del provvedimento di revoca, nell'ambito della stessa tipologia di intervento del PSR 2014-2020. Infine, è considerato "non affidabile" il soggetto che abbia subito una revoca, parziale o totale, del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020, o del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto. In caso di inadempienza di più impegni si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione. Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici. In tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione, fermo restando il principio del cumulo con altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti.

¹² La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020, per lo stesso beneficiario e per la stessa misura o tipologia di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.